



CITTÀ DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

N

di protocollo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRORDINARIA

DEL 29.2.1996-1.3.1996

N.39

O G G E T T O:

Art.4 - 3° comma D.L. 31.1.1995, n.26 - convertito in legge 29.3.1995, n.95 - Aziende Municipalizzate - Trasformazione in Aziende Speciali - Adeguamento alle norme di cui all'art.23 legge 8.6.1990, n.142 - Approvazione Statuto.

L'anno millenovecentonovantasei il giorno uno del mese di marzo nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 27.2.1996 si è riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del sig.VISAGGIO Francesco nella sua qualità di Consigliere Anziano presente e con l'assistenza del Sig.dott.Carlo Lentini Graziano - Segretario Generale.

Precedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigd. Consiglieri come appresso:

1) MINERVINI GUGLIELMO	- SINDACO	- Presente		
2) MANCINI GIOVANNI	R	17) PAPAGNA COSIMO	A	
3) PANUNZIO LUIGI	A	18) D'INGEO MATTEO	A	
4) ALTOMARE ROCCO	A	19) LUCIVERO GIACOMO	P	
5) CORETIERI DOMENICO	A	20) LOZZI ERNESTO	A	
6) CAPUETI ONOFIO	P	21) CARLUCCI FRANCESCA	P	
7) VISAGGIO FRANCESCO	P	22) CAMARELLI GAETANO	P	
8) FIORENTINI NUNZIO	P	23) CASAMASSIMA NICOLA	A	
9) ALTOMARE COSIMO D.M.	P	24) GENCHI VINCENZO	A	
10) PAPARELLA MICHELE	P	25) SALIFINO SALVATORE	P	
11) SPADAVECCHIA PIETRO	P	26) DE BARI ANTONIO	P	
12) SALLUSTIO COSMO	P	27) DE GENNARO GIOVANNI	A	
13) PALOMBELLA MARIA M.D.	P	28) CIVIS FRANCESCO	P	
14) GADALETA GENNARO	P	29) FREDA NICCOLO'	P	
15) LA GRASIA SERGIO	A	30) AZZOLINI ANTONIO	A	
16) DE CANDIA GIUSEPPE	A	31) MEZZINA GIUSEPPE MARIA	A	

Cioè presenti N.17 Assenti N.14

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale per poter validamente deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione della seduta del 29.2.1996, dalle ore 02.30.

Dell'intero dibattito registrato su nastro magnetico, viene reso verbale a parte.

Svolge la relazione sull'argomento l'Assessore al Patrimonio dott. Giuseppe de Pinto, quindi procede alla lettura della "BOZZA DI STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI" predisposta dalla Commissione Amministratrice AMNU/AMTU., esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente e fatta propria dall'Amministrazione Comunale.

Tutti i n.48 articoli della succitata "Bozza di Statuto" vengono singolarmente esaminati, posti in votazione dal Presidente ed approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Quindi il Presidente pone in votazione l'intero "statuto" che risulta approvato con voti favorevoli 17 su n.17 Consiglieri presenti dai n.31 Consiglieri assegnati.

Stante infine, l'esito favorevole della votazione finale, all'uopo indetta dal Presidente, sul provvedimento nel suo complesso si dà atto che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta della Giunta Municipale di cui alla deliberazione n.1914 in data 20.12.1995;

Premesso che, ai sensi dell'art.22 della Legge 8.6.1990 n.142, "i Comuni provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". La gestione può essere effettuata:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed

imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

Dato atto che attualmente risultano istituite e funzionanti le Aziende Municipalizzate per la gestione del servizio di Nettezza e Trasporti Urbani;

Visto l'art.4, comma 31 del D.L. 31.1.1995 n.26, convertito in Legge 29.3.1995 n.95, per il quale è fatto obbligo agli Enti Locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art.23 della legge n.142/90;

Visto che il citato art.23 della legge 8.6.1990 n.142 qualifica l'Azienda quale "Ente strumentale dell'Ente locale dotato personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal C.C." e fissa i principi generali sui quali deve essere informata l'attività delle Aziende;

Vista ed esaminata la deliberazione della Commissione Amministratrice dell'Azienda Municipalizzata AMNU/AMTU n.269 in data 8.9.1995 con la quale formula "una proposta di statuto per il funzionamento dell'Azienda Speciale la cui istituzione, avviamento, la Commissione auspica";

Visto ed esaminato il parere del Collegio dei revisori Comunali in data 7.12.1995, prot. n.46/86, reso su richiesta dell'Amministrazione Comunale con nota n.38477 in data 16.10.1995 circa la "Veste aziendale da far assumere all'attuale AMNU/AMTU";

Accertato che il Collegio conclude ritenendo che "la soluzione più opportuna è quella della costituzione dell'Azienda sociale", preferita rispetto alle altre forme di gestione indicate dall'art.22 della legge 8.6.1990 n.142 in quanto ritenuta "priva di certezza soprattutto sul piano giuridico";

Ritenuto di dover accogliere la proposta della Giunta Municipale, quindi di trasformare le Aziende Municipalizzate AMNU/AMTU in aziende speciali adeguando

il relativo statuto alle disposizioni di cui all'art.23 della legge 8.6.1990 n.142;

Vista ed esaminata la bozza dello statuto predisposto dalla Commissione Amministrativa dell'AMNU/AMIU con deliberazione n.269 in data 8.9.1995;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 11.12.1995, prot. n.47247, sulla bozza di statuto formulata dalla Commissione Amministrativa e ritenuta idonea dalla giunta municipale;

Visto il parere della 4^a Commissione Consiliare Permanente in data 10.1.1996 verb. n.1;

Visto l'art.32, comma 2, della legge 8.6.1990 n.142 e l'art.79 dello statuto Comunale;

Visto ed applicato l'art.4, comma 3, del D.L. 31.1.1995 n.26 convertito in legge 29.3.1995 n.95;

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile del capo Ripartizione Finanze e di legittimità del segretario Generale, quest'ultimo allegato sotto la lettera A) per farne parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito favorevole della votazione eseguita sui singoli articoli dello statuto quale risulta dal verbale reso a parte (Maggioranza dei Consiglieri assegnati);

Con voti favorevoli 17 su n.17 consiglieri presenti dei n.31 consiglieri assegnati e quindi con la maggioranza prevista dall'art.79, commi 1° e 2° dello statuto Comunale;

D E L I B E R A

1) Adequare le aziende municipalizzate AMNU/AMIU alle norme di cui all'art.23 della legge 8.6.1990 n.142 e quindi dare atto della istituzione della Azienda Speciale: "Azienda Servizi Municipalizzati" per la gestione unitaria ed integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano.

2) Approvare lo Statuto dell'Azienda nel testo allegato, sotto la lettera B), a farne parte integrante e che consta di n.48 articoli, progressivamente numerati dal n.1 a n.48.



CITTÀ DI MOLFETTA

Codice Postale 70056

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

c e r t i f i c a

Lo Statuto della "Azienda Servizi Municipalizzati",
é stato approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.39 in data 1° marzo 1996, integrato e chiarito con
deliberazione del Consiglio Comunale n.72 in data 20
maggio 1996, reso esecutivo dalla competente S.P.C. in
data 13.6.1996 prot. n.9335; a seguito di presa d'atto
con parziale annullamento del 1° comma dell'art.14 dello
Statuto per violazione dell'art.35 del D.P.R. 902/86.

Ai sensi dell'art.18, comma 4° , del vigente Statuto
Comunale, lo Statuto della Azienda Servizi
Municipalizzati e la decisione tutoria, sono stati
affissi all'Albo pretorio del Comune, per la durata di
quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28.6.1996 al
13.7.1996.

E' entrato in vigore il 14 luglio 1996.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

REGIONE PUGLIA

-1-

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sugli Atti degli Enti Locali ed Enti Regionali
Sezione di B A R I

Protocollo n. 9335

Al Sig. Sindaco
Comune di Molfetto

Delibera n. 72 del 20/5/96

Oggetto: Delib. C.C. n° 39 del 1/3/96; -CHIARIMENTI-

LA SEZIONE DI CONTROLLO DI BARI
nella seduta del 13/06/96

- Esaminata la delibera C.C. n° 39 del 1/3/96;
- Vista la richiesta di chiarimenti adottata al riguardo da questa Sezione con decisione n° 6564 del 17/4/96;
- Vista la successiva delibera C.C. n° 72 del 20/5/96 di riscontro alla succitata decisione interlocutoria;
- Ritenuto di dover prendere atto di entrambe le deliberazioni nei termini chiariti, integrati e modificati;
- Ritenuto, invece, doversi annullare il primo comma dell'art. 16 V dello statuto per violazione dell'art. 35 del DPR 302/84, il quale prevede la conferma per un solo triennio e non cioè la conferma di "triennio in triennio";
- In relazione a quanto sopra, gli atti all'esterno sono da ritenersi parzialmente annullati.

P.Q.M.

- Visti gli artt. 3 - 36 e 34 - della Legge Regionale sui Controlli n. 22/94;

P R O N U N C I A

L'annullamento parziale per il motivo e nei limiti dei provvedimenti in pretesa indicati.

- Prende atto delle due deliberazioni su indicate nei termini chiariti, integrati e modificati, e della deliberazione C.C. n° 72/96.

Il legale rappresentante dell'amministrazione interessata è incaricato della esecuzione della presente deliberazione.

Il Segretario
(F. Molfetto)

